



**AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
POLICLINICO “G. RODOLICO - SAN MARCO”
CATANIA**

**REGOLAMENTO COSTITUTIVO E PER IL FUNZIONAMENTO DEI
DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA**

Adottato con deliberazione n. 153 del 27 novembre 2020

Sommario

Riferimenti normativi	3
Premesse	4
TITOLO I - IL DIPARTIMENTO AD ATTIVITÀ INTEGRATA (D.A.I.)	5
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 2 – Assetto organizzativo	5
Art. 3 – Strutture e Programmi	6
Art. 4 – Funzioni.....	6
Art. 5 – Gli Organi	7
TITOLO II - IL DIRETTORE	7
Art. 6 – Nomina, durata incarico e revoca	7
Art. 7 – Funzioni e compiti	8
Art. 8 – Vice Direttore	9
TITOLO III - COMITATO DIRETTIVO e ASSEMBLEA DI DIPARTIMENTO	10
Art. 9 – Definizione e Compiti	10
Art. 10 – Composizione e nomina	10
Art. 11 – Durata e modalità di convocazione del Comitato di Dipartimento	11
Art. 12 – Validità delle sedute	11
Art. 13 – Assemblea	12
Art. 14 – Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 15 – Validità e modifiche del Regolamento.....	12
Art. 16 – Disposizioni finali	12

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Decreto Legislativo 21/12/1999, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni, che detta la disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, in particolare l'art. 3 che individua nel Dipartimento ad Attività Integrata il modello organizzativo ordinario per il funzionamento dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria per "l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca".
- D.L. n. 229 del 19/06/1999 per quanto riguarda la previsione del modello dipartimentale quale "modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie" a cui debbono uniformarsi ai fini dell'accreditamento.
- Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in riferimento all'art.57, comma 1 lettera a), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
- DPCM 24/05/2001 in riferimento ai protocolli d'intesa che devono indicare le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata.
- Legge Regionale n. 5 del 14/04/2009 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale" in riferimento alla organizzazione sanitaria in dipartimenti.
- Protocollo d'intesa del 10/03/2020, stipulato dalla Regione Siciliana e dalla Università degli Studi di Catania.
- Vigenti accordi attuativi locali tra Università degli Studi di Catania e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco".
- D.A. n. 1675 del 31/07/2019 "Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali al documento di riordino della rete ospedaliera approvato con D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019. Indirizzi operativi".
- D.A. n. 484 del 04/06/2020 di approvazione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco".

PREMESSE

I Dipartimenti ad attività integrata rappresentano il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania ed hanno il fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività di assistenza, di formazione e di ricerca. Essi aggregano una pluralità di strutture e di funzioni omogenee e/o complementari, per fini o per metodi, con lo scopo di garantire una gestione unitaria delle risorse, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità, nonché l'ottimale coordinamento delle citate attività di assistenza, di formazione e di ricerca.

I D.A.I. sono istituiti al fine di:

- creare sinergie per ottimizzare il consumo di risorse (efficienza clinica e efficienza manageriale);
- garantire la continuità di cure;
- realizzare l'integrazione inter-disciplinare;
- massimizzare l'orientamento al paziente;
- ottimizzare, valorizzare e sviluppare le risorse umane;
- sviluppare la ricerca.

I D.A.I. sono individuati in sede di programmazione concordata tra l'Università e l'Azienda, tenendo conto del collegamento tra la programmazione della Scuola Facoltà di Medicina e quella aziendale.

L'Azienda istituisce i D.A.I., con l'Atto Aziendale, adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università di Catania, e in attuazione del Protocollo d'intesa tra Regione Siciliana e Università degli Studi di Catania.

Possono afferire ai D.A.I. strutture complesse, strutture semplici a valenza dipartimentale e programmi inter e/o infradipartimentali, individuati nell'Atto Aziendale che ne disciplina il funzionamento, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.

I Dipartimenti, come indicato dall'Assessorato regionale della salute nel D.A. n. 1675/2019, sono composti da almeno tre strutture complesse e da una struttura semplice dipartimentale.

Il D.A.I. è un dipartimento integrato che si configura come centro unitario di responsabilità e di costi e garantisce l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate dal servizio sanitario regionale e dall'Università. Esso ha una forma organizzativa mista che prevede un rapporto strutturale fra le unità operative (dipartimento verticale strutturale) e può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziali e per gruppi di patologie, organi ed apparati, nonché per intensità di cure. Eventuali risorse apportate dai Dipartimenti universitari ai D.A.I. rientrano tra i conferimenti dell'Università all'Azienda.

TITOLO I IL DIPARTIMENTO AD ATTIVITÀ INTEGRATA (D.A.I.)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata (di seguito D.A.I.) dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "Gaspere Rodolico - San Marco" di Catania (di seguito Azienda) in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92, al D.Lgs. n. 517/99 e al Protocollo d'Intesa tra Regione Siciliana e Università degli Studi di Catania (di seguito Università).
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento potranno essere emanate, se necessario, specifiche istruzioni operative.

Art. 2 - Assetto organizzativo

1. Il D.A.I. è organizzato secondo il modello dipartimentale ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende Sanitarie, è una struttura organizzativa sovraordinata rispetto alle strutture organizzative che lo costituiscono ed è centro unitario di responsabilità e garantisce l'unitarietà della gestione delle risorse assegnate, dei processi di programmazione e di controllo, con particolare rilevanza per l'area della gestione del personale.
2. Il D.A.I. è un dipartimento strutturale e all'interno può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziali e per gruppi di patologie, organi ed apparati, nonché per intensità di cure.
3. I D.A.I. sono costituiti da strutture complesse (di seguito U.O.C.), strutture semplici a valenza dipartimentale (di seguito U.O.S.D.) e strutture semplici interne alle Strutture complesse (di seguito U.O.S.) e programmi inter e/o infradipartimentali (di seguito P.I.), per l'utilizzo comune ed ottimale delle risorse umane e strumentali destinate all'assistenza e per il coordinamento delle attività assistenziali, di formazione e di ricerca proprie dell'area, nel rispetto delle competenze previste dall'ordinamento del servizio sanitario e dall'ordinamento universitario.
4. L'articolazione del D.A.I. è definita dall'Atto Aziendale sulla base dei criteri fissati dalle direttive e dagli atti di programmazione regionali.
5. Il D.A.I. assume la valenza organizzativa di soggetto negoziale nei rapporti con la Direzione Aziendale e con gli altri Dipartimenti.
6. Ogni D.A.I. può integrare il presente regolamento con ulteriori norme approvate dal Comitato Direttivo, non in contrasto con le norme generali e i regolamenti delle due Amministrazioni.

Art. 3 - Strutture e Programmi

1. Le Strutture e i Programmi che compongono il D.A.I. conservano autonomia organizzativa e funzionale riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Le Strutture e i Programmi aggregate in un D.A.I. fanno riferimento a quell'unico Dipartimento, anche se possono sviluppare proiezioni in altri Dipartimenti in un'ottica di percorso integrato rispetto al bisogno.
3. Le Strutture e i Programmi aggregati nel D.A.I. mantengono, ognuna nel proprio ambito disciplinare, la propria identità istituzionale, la propria autonomia clinica, didattica e scientifica e sono tra loro interdipendenti nel raggiungimento degli obiettivi e nell'utilizzo delle risorse.
4. Le Strutture e i Programmi del D.A.I. concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento cui afferiscono nel rispetto del piano di lavoro annuale delle responsabilità personali, nonché dei protocolli diagnostico – terapeutici.

Art. 4 - Funzioni

1. Il D.A.I. svolge tutte le funzioni necessarie ad assicurare, nel rispetto delle specifiche normative e delle programmazioni istituzionali, l'esercizio coordinato ed integrato delle attività di assistenza con quelle di ricerca e di formazione coerenti con la specifica area assistenziale.

In particolare, il D.A.I., nel rispetto delle direttive e disposizioni della Direzione strategica aziendale:

- a) coordina ed assicura la realizzazione dei piani di attività assistenziali delle strutture organizzative in cui è articolato, privilegiando l'approccio multidisciplinare delle competenze professionali e l'utilizzo coordinato, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed appropriatezza, delle risorse disponibili a livello sia intra che interdipartimentale;
- b) realizza il governo clinico del sistema di erogazione delle prestazioni, sia in termini di processo decisionale finalizzato alla garanzia della qualità tecnica delle prestazioni e appropriata modalità di erogazione delle stesse, sia in termini di partecipazione dei professionisti alle decisioni di carattere strategico, organizzativo e gestionale;
- c) assicura l'implementazione delle forme di monitoraggio e valutazione della qualità assistenziale;
- d) promuove lo sviluppo delle competenze professionali e la loro valorizzazione;
- e) propone e promuove nuove attività e/o modelli di assistenza adeguandoli alle innovazioni tecnologiche ed organizzative, garantendo altresì il mantenimento della qualità dell'assistenza in linea con adeguati standard professionali sostenibili, secondo i principi propri del governo clinico;
- f) promuove, coordina, sostiene e realizza attività di ricerca, in conformità alle normative vigenti, ferma restando la libertà e l'autonomia di ricerca di docenti, ricercatori universitari e dirigenti ospedalieri ad esso afferenti;

REGOLAMENTO COSTITUTIVO E PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA

- g) collabora con la Scuola Facoltà di Medicina allo svolgimento dell'attività didattica, affidata sia al personale docente universitario sia al personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale all'uopo incaricato dalla Scuola Facoltà di Medicina per qualunque scopo ed in qualunque forma attivata, nei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrali, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master universitari di primo e secondo livello, nei corsi e nelle scuole di dottorato di ricerca e nei corsi di perfezionamento, nonché allo svolgimento delle attività di aggiornamento professionale e formazione permanente;
- h) promuove e cura, nel rispetto delle specifiche e vigenti normative, le attività di ricerca e di consulenza;
- i) propone e favorisce il collegamento con altre strutture del S.S.R., ove ne ricorrano le condizioni, per la costituzione di dipartimenti interaziendali;
- j) coordina l'utilizzo delle risorse umane e strumentali assegnate alle strutture organizzative;
- k) propone programmi di formazione del personale;
- l) facilita la valorizzazione e la partecipazione degli operatori al processo decisionale relativo alle scelte strategiche, organizzative e gestionali finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi e del rendimento delle risorse, garantendo una continua e capillare diffusione delle informazioni.

Art. 5 - Gli Organi

Sono organi del D.A.I.:

- ❖ il Direttore di Dipartimento.
- ❖ il Comitato di Dipartimento.

TITOLO II IL DIRETTORE

Art. 6 – Nomina, durata incarico e revoca

1. Il Direttore del D.A.I. è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Magnifico Rettore.
2. Il Direttore del D.A.I. è scelto tra i titolari di U.O.C. e di Programma Infra/interdipartimentale aggregati nel Dipartimento e deve aver maturato almeno cinque anni di attività nella funzione di direttore di U.O.C. o nella titolarità del Programma Infra/interdipartimentale, ovvero cumulativamente in entrambi.
3. In esito ad apposita procedura comparativa dei curricula vitae, previamente aggiornati, effettuata dal Direttore Sanitario che valuterà sulla base dei requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, di esperienza professionale e del curriculum didattico e scientifico, il Direttore Generale propone alla Magnifico Rettore i curricula di almeno due candidati al fine di raggiungere la prevista intesa sull'individuazione del nominativo a cui affidare l'incarico di Direttore del D.A.I.

REGOLAMENTO COSTITUTIVO E PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA

4. L'incarico di Direttore di Dipartimento ha la durata di tre anni ed è rinnovabile, per la stessa durata, una sola volta previa verifica dei risultati ottenuti. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.
5. Per il periodo di durata dell'incarico il Direttore del Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.
6. Al Direttore di Dipartimento spetta l'indennità prevista dal vigente C.C.N.L. per la Direzione del Dipartimento come definita dall'Azienda con l'atto di conferimento dell'incarico.
7. L'incarico di Direttore di Dipartimento può essere revocato con atto motivato dal Direttore Generale:
 - a. nei casi e secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi di lavoro;
 - b. per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o negoziati per due annualità consecutive;
 - c. per il non corretto e/o efficiente utilizzo delle risorse assegnate.

Art. 7 – Funzioni e compiti

1. Il Direttore del Dipartimento:
 - a) negozia con la direzione aziendale risorse e obiettivi. A loro volta il Direttore del D.A.I. negozia tali obiettivi con le strutture complesse e le strutture semplici a valenza dipartimentale;
 - b) ha la responsabilità dell'utilizzo efficiente delle risorse ad esso assegnate. Detta responsabilità sarà condivisa con i responsabili delle strutture che compongono il dipartimento;
 - c) ha la rappresentanza del D.A.I. nei rapporti con il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Magnifico Rettore;
 - d) risponde alla Direzione aziendale e garantisce il funzionamento del D.A.I.;
 - e) convoca, almeno 4 volte all'anno, e presiede il Comitato di Dipartimento;
 - f) partecipa all'integrazione interdipartimentale, gestita dalla Direzione strategica aziendale e dalle Direzioni di Presidio;
 - g) è valutatore di prima istanza dei Direttori di U.O.C. e U.O.S.D. nonché dei responsabili dei P.I. che costituiscono il Dipartimento stesso.
2. Il Direttore del Dipartimento svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - a) assicura il funzionamento del Dipartimento attuando i modelli organizzativi aziendali;
 - b) coordina lo svolgimento delle attività del Dipartimento tenendo conto dei criteri proposti dal Comitato di Dipartimento;
 - c) coordina lo svolgimento dell'Attività Libero Professionale all'interno del Dipartimento nel rispetto delle direttive e dei regolamenti aziendali e promuove il miglior utilizzo delle strutture da utilizzare per tale attività all'interno del Dipartimento;

REGOLAMENTO COSTITUTIVO E PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA

- d) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento negoziati con la Direzione Generale dell'Azienda in riferimento al Piano della Performance aziendale e/o assegnati a qualunque titolo dalla Direzione aziendale;
- e) definisce, sentito il Comitato di Dipartimento, gli obiettivi delle U.O.C., delle U.O.S.D. e dei P.I. di concerto con i rispettivi responsabili, sulla base delle linee - guida preventivamente indicate dalla Direzione Generale;
- f) promuove le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza di leggi e regolamenti aziendali;
- g) emana direttive a tutto il personale operante all'interno del Dipartimento;
- h) promuove il rispetto delle procedure e degli adempimenti concernenti le norme in vigore in materia di sicurezza e protezione delle persone assegnate alle Strutture organizzative del Dipartimento nonché in materia di conservazione e manutenzione delle cose in dotazione alle Strutture organizzative del Dipartimento;
- i) informa tempestivamente la Direzione aziendale e i competenti uffici in merito alle situazioni di carenza nel sistema di sicurezza e di protezione da rischi di qualsiasi genere di cui viene a conoscenza, proponendo le soluzioni operative e adottando, nei casi previsti dai regolamenti aziendali, i necessari provvedimenti;
- j) propone alla Direzione strategica aziendale i referenti di settore per il Risk management e per l'audit clinico, individuati tra il personale afferente al D.A.I.;
- k) promuove le verifiche periodiche sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate anche in relazione alla disciplina sui LEA;
- l) promuove il processo di valutazione della tecnologia sanitaria (Health Technology Assessment);
- m) promuove, coordina e garantisce lo svolgimento delle attività del D.A.I. di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- n) esprime, sentito il Comitato di Dipartimento, pareri eventualmente richiesti dalla Direzione Generale dell'Azienda in merito all'organizzazione;
- o) cura, nell'ambito del Dipartimento, la diffusione dell'informazione nei confronti dell'utenza;
- p) predispone annualmente, entro il 31/01 la relazione puntuale sui risultati degli obiettivi di performance di cui al Piano delle Performance;
- q) predispone al termine del triennio la relazione riepilogativa dell'attività svolta nella funzione di Direttore del D.A.I..

Art. 8 - Vice Direttore

1. Il Vice Direttore è individuato dal Direttore del D.A.I., sulla base di requisiti di esperienza e capacità clinica, gestionale, scientifica e formativa. La durata della carica del Vice Direttore coincide con quella

del Direttore.

2. Il Direttore Generale dell'Azienda prende atto della individuazione del Vice Direttore.
3. La carica di Vice Direttore è attribuibile ad un Direttore di U.O.C.
4. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o di impedimento.
5. Qualora il Direttore sia un docente universitario il Vice Direttore è, ove possibile, un Direttore di Struttura complessa ospedaliero e viceversa.

TITOLO III COMITATO DIRETTIVO E ASSEMBLEA DI DIPARTIMENTO

Art. 9 - Definizione e Compiti

1. Il Comitato Direttivo di Dipartimento è un organismo collegiale consultivo che coadiuva il Direttore del D.A.I. nello svolgimento delle sue funzioni e compiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. Il Comitato Direttivo di Dipartimento svolge funzioni consultive ed esprime pareri non vincolanti relativamente a:
 - a. pianificazione dell'utilizzo di risorse allocate al Dipartimento e gestione in comune del personale non medico e utilizzo delle altre risorse comuni;
 - b. linee generali di attività del Dipartimento coerentemente con gli obiettivi assegnati dalla Direzione aziendale;
 - c. sperimentazione ed adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza ed all'integrazione delle attività delle strutture che compongono il Dipartimento;
 - d. azioni di miglioramento in esito alle valutazioni periodiche delle attività;
 - e. coordinamento, sviluppo e monitoraggio delle attività di governo clinico;
 - f. promozione e realizzazione di attività di ricerca clinica e operativa finalizzata al miglioramento dell'efficacia ed alle modalità di erogazione dell'assistenza;
 - g. valutazione e verifica della qualità dell'assistenza fornita e del corretto accesso ai servizi con particolare riferimento alla gestione delle liste di attesa per l'attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale;
 - h. pianificazione delle attività formative e di aggiornamento per il personale afferente al Dipartimento;
 - i. approvazione del piano annuale di Dipartimento risultante dal processo di budgeting;
 - j. coordinamento dell'attività infra ed extra aziendale connessa all'attività del Dipartimento.

Art. 10 - Composizione e nomina

1. Il Comitato Direttivo di Dipartimento, presieduto dal Direttore di Dipartimento, è nominato dal Direttore Generale ed è composto di diritto da:

REGOLAMENTO COSTITUTIVO E PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA

- a. Direttori delle U.O.C.;
- b. Dirigenti Responsabili delle U.O.S.D.;
- c. Titolari responsabili di Programmi infra/interdipartimentali;
- d. Coordinatori sanitari infermieristici / tecnici / riabilitativi.

Art. 11 - Durata e modalità di convocazione del Comitato Direttivo di Dipartimento

1. Il Comitato Direttivo di Dipartimento dura in carica tre anni.
In caso di cessazione anticipata o di dimissioni di un componente elettivo, subentra il primo dei non eletti, o in mancanza si procede con elezioni suppletive, e rimane in carica per il solo periodo intercorrente tra la nomina stessa e la conclusione del mandato triennale.
2. Il Comitato Direttivo di Dipartimento è presieduto dal Direttore di Dipartimento che ne convoca e presiede le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.
3. Le riunioni del Comitato Direttivo di Dipartimento avranno luogo con frequenza almeno trimestrale e le assenze dovranno essere debitamente motivate.
4. Il Comitato Direttivo di Dipartimento si riunisce previa convocazione da parte del Direttore di Dipartimento, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione. In casi di particolare urgenza il preavviso è di almeno due giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione. Copia della convocazione è inviata, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario che, ove lo ritengano opportuno, potranno partecipare alla riunione.
5. Il Comitato Direttivo di Dipartimento si riunisce altresì, in forma straordinaria, su proposta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e ogniqualvolta lo richieda la Direzione strategica aziendale.
6. Di ogni seduta del Comitato Direttivo di Dipartimento deve essere redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso la direzione del Dipartimento.
7. Il Direttore di Dipartimento individua ad ogni riunione un componente del Comitato Direttivo di Dipartimento che avrà cura di redigere i verbali e trasmette gli stessi a chi di competenza secondo le indicazioni date dal Direttore.

Art. 12 - Validità delle sedute

1. Le riunioni del Comitato Direttivo di Dipartimento avranno validità quando vi sia la presenza della metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.
2. Il Comitato Direttivo di Dipartimento può avvalersi della partecipazione alle sedute (senza diritto di voto), su richiesta del Direttore di Dipartimento, di soggetti esperti utili allo svolgimento dei lavori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.

3. L'orario di svolgimento delle riunioni è da intendersi come orario di servizio.

Art. 13 – Assemblea

1. L'Assemblea del Dipartimento è composta da tutte le figure professionali, sia universitarie che ospedaliere, in servizio presso il Dipartimento stesso.
2. È convocata almeno due volte l'anno dal Direttore di Dipartimento per la presentazione, dei programmi, degli obiettivi di performance e del documento di budget, dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e per raccogliere valutazioni, suggerimenti e proposte.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti di cui il personale afferente al Dipartimento venga a conoscenza nel corso dei lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il Dipartimento è pertanto autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui al presente regolamento.

Art. 15 - Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è composto da dodici pagine, viene pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Atti - Regolamenti", entra in vigore con l'adozione di apposito atto Deliberativo e potrà essere modificato alla luce di nuove esigenze aziendali.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento all'Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 1176 del 19/06/2020 e alla normativa nazionale e regionale riguardante la materia di cui trattasi.